

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Sommario

Premesse di carattere generale

Parte prima: funzionamento degli organi interni alla scuola

Consiglio d'Istituto

Art. 1 - Attribuzione del Consiglio d'Istituto

Art. 2 - Funzione del Presidente

Art. 3 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

Art. 4 - Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto

Art. 5 - L'ordine del giorno

Art. 6 - Luogo e validità della riunione del Consiglio

Art. 7 - Adempimenti del Consiglio d'Istituto

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio

Art. 9 - Diritti del Presidente e dei Membri del Consiglio

Giunta Esecutiva

Art. 10 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

Art. 11 - Convocazione e verbalizzazione delle sedute della Giunta

Dirigente Scolastico

Art. 12 - Attribuzioni del Dirigente Scolastico dell'Istituto

Collegio dei Docenti

Art. 13 - Attribuzioni del Collegio dei Docenti

Comitato di Valutazione dei Servizi

Art. 14 - Attribuzioni del Comitato di Valutazione dei Servizi

Consiglio Di Classe

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Classe e del Coordinatore di Classe

Comitato Studentesco

Art. 16 - Composizione ed attribuzioni del Comitato Studentesco

Assemblee Studentesche

Premessa

Art. 17 - Assemblea d'Istituto

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea d'Istituto

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea d'Istituto

Art. 20 - Assemblea di Classe

Art. 21 - Sorveglianza all'Assemblea d'Istituto o di Classe del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti

Art. 22 - Partecipazione degli studenti all'Assemblea

Art. 23 - Attività didattica durante l'Assemblea

Art. 24 - Locali per l'Assemblea diversi da quelli scolastici

Parte seconda: diritti e doveri degli studenti

Premessa

[Art. 25 - Diritti dello studente](#)

[Art. 26 - Doveri dello studente](#)

[Art. 27 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari - relative sanzioni - organi competenti ad erogarle](#)
[relative sanzioni](#)

[Art. 28 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni](#)

[Art. 29 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari erogate](#)

[Art. 30 - Conversione della sanzione in attività in favore della Comunità Scolastica](#)

[Art. 31 - Criteri per il pagamento dei danni alle strutture ed attrezzature della scuola ed esterne alla scuola causati dagli alunni \(delib. n. 13 del cons. d'istituto dd. 12.12.2002\)](#)

[Art. 32 - Eventuali conflitti del presente regolamento con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti](#)

[Parte terza: Norme particolari](#)

[Premessa](#)

[Art. 33 - Libretto personale](#)

[Art. 34 - Entrata ed uscita degli studenti da scuola e relativa vigilanza](#)

[Art. 35 - Giustificazione delle assenze](#)

[Art. 36 - Astensione volontaria dalle lezioni](#)

[Art. 37 - Infortuni](#)

[Art. 38 - Assistenza scolastica](#)

[Art. 39 - Funzionamento della biblioteca e dei laboratori](#)

[Art. 40 - Attività culturali, sportive e ricreative](#)

[Art. 41 - Partecipazione di persone estranee all'Istituto](#)

[Art. 42 - Attività extra-scolastiche](#)

[Art. 43 - Smarrimenti e furti](#)

[Art. 44 - Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola](#)

[Art. 45 - Disposizioni finali](#)

Premesse di carattere generale

- a) La scuola è considerata un'istituzione aperta, posta al servizio della società. E' suo compito promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, anche in collaborazione con altri Istituti o istituzioni di carattere culturale od educativo/formativo. In tale spirito, il materiale didattico, le attrezzature e gli stessi locali dell'Istituto, sono messi a disposizione di docenti, genitori, alunni per motivi di studio, di ricerca, di attività di gruppo in ore extra scolastiche. Tale diritto si esercita nell'ambito delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento.
- b) Tutte le componenti della scuola hanno diritto a tenere assemblee all'interno dell'Istituto nei termini e nei modi di legge, e di disporre di appositi spazi per effettuare le comunicazioni che ritengono necessarie.
- c) Tutte le componenti dell'Istituto collaborano tra di loro, sviluppando al massimo l'abitudine alla consultazione dei singoli organi ferme restando le singole competenze.
- d) Ogni modifica od integrazione del presente regolamento può essere apportata su richiesta del Presidente o almeno di un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto o di una delle assemblee (dei docenti, dei genitori, degli studenti, dei non docenti) e deve figurare opportunamente specificata nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data della richiesta. La modifica è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Parte prima: funzionamento degli organi interni alla scuola

Premessa: per quanto attiene alle attribuzioni e alle competenze dei singoli organi collegiali si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e relative circolari esplicative.

Consiglio d'Istituto

Art. 1 - Attribuzione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola. E' suo compito coordinare l'esercizio delle attribuzioni degli organi collegiali, fatte salve le competenze specifiche di ciascuno di esse.

Spetta al Consiglio d'Istituto chiedere, ogni qual volta lo ritenga opportuno, la convocazione degli organi collegiali, per avere il parere di questi su determinate questioni.

Art. 2 - Funzione del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consiglio d'Istituto nei rapporti con gli organi collegiali a vari livelli e con gli enti esterni, ed è tenuto a riferirne al Consiglio stesso.

Previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatto con i Presidenti di Consiglio di altri Istituti e con altre istituzioni.

Il Presidente convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni adottando tutti i necessari provvedimenti per lo svolgimento regolare dei lavori.

Art. 3 - Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, e ogni qual volta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta, un terzo dei componenti il Consiglio stesso, l'assemblea dei genitori, degli studenti e dei non docenti in relazione alle esigenze didattico-amministrative della scuola.

Art. 4 - Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente con comunicazione scritta, fatta pervenire ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di convocazione straordinaria, essa deve aver luogo entro dieci (10) giorni dalla data di richiesta. La comunicazione deve contenere

l'indicazione dell'ordine del giorno. Una copia è affissa all'albo della scuola. Su delibera della maggioranza del Consiglio stesso, alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti. Alle sedute si può assistere senza diritto di parola. Le sedute non sono pubbliche quando siano in discussione argomenti che riguardano in modo evidente casi personali.

I componenti eletti decadono dalla carica e sono surrogati dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Art. 5 - L'ordine del giorno

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto, sentita la Giunta, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli organi di cui all'art. 3.

Per discutere e votare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una proposta brevemente illustrata dal proponente, e la successiva deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 6 - Luogo e validità della riunione del Consiglio

Il Consiglio d'Istituto si riunisce normalmente nei locali della scuola. La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Adempimenti del Consiglio d'Istituto

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposto dalla Giunta esecutiva.

Il Consiglio discute e approva il "programma annuale" - predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. In detta relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (art. 2, commi 3-4, D.M. 01.02.2002, n. 44).

Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, viene depositato nella presidenza della scuola entro quindici (15) giorni dalla seduta; chiunque può prenderne visione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Il verbale viene letto e approvato nella seduta successiva.

Art. 9 - Diritti del Presidente e dei Membri del Consiglio

Il Presidente ed i membri del Consiglio hanno diritto, durante il normale orario di servizio, di accedere agli uffici di segreteria, di avere dagli uffici della scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutte le leggi e circolari e i dati statistici di cui la segreteria dispone.

Giunta Esecutiva

Art. 10 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta esecutiva svolge compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio di Istituto, tenendo conto degli adempimenti di legge e di eventuali richieste pervenute da parte del Consiglio o di qualsiasi altro organismo della scuola.

Art. 11 - Convocazione e verbalizzazione delle sedute della Giunta

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico su iniziativa propria o di un terzo dei componenti. Funge da segretario della Giunta il Coordinatore Amministrativo.

Di ogni seduta viene redatto verbale che sarà depositato in segreteria; chiunque può prenderne visione.

Dirigente Scolastico

Art. 12 - Attribuzioni del Dirigente Scolastico dell'Istituto

Il Dirigente Scolastico deve assicurare la gestione unitaria dell'Istituto, con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici e rappresenta l'Istituzione nei rapporti con gli enti esterni. Egli assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto e degli altri organi collegiali mediante emanazione formale del provvedimento esecutivo ed ha le competenze previste dall'articolo 25 bis della Legge 29/93, integrata dal Decreto legislativo 59/98.

Collegio dei Docenti

Art. 13 - Attribuzioni del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è organo deliberante in materia di funzionamento didattico e formativo della scuola.

Le riunioni del Collegio dei Docenti si tengono secondo il calendario stabilito in fase di programmazione e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente del Collegio o un terzo dei suoi esponenti.

Di ogni seduta viene redatto verbale a cura del segretario e può prenderne visione solo la componente docenti.

Comitato di Valutazione dei Servizi

Art. 14 - Attribuzioni del Comitato di Valutazione dei Servizi

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qual volta se ne presenti la necessità.

Le sue attribuzioni sono quelle previste dall'art. 11 del T.U. n. 297/94 e altresì dagli articoli 440 e 501.

Consiglio Di Classe

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Classe e del Coordinatore di Classe

I Consigli di classe sono convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, dal Coordinatore, secondo il calendario stabilito in fase di programmazione.

La convocazione straordinaria del Consiglio può essere chiesta, con motivazione scritta, da almeno i 2/3 dei suoi componenti. Le attribuzioni sono quelle indicate dalla Carta dei Servizi.

Il Coordinatore di classe è designato dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di favorire i rapporti tra il Consiglio, gli alunni, le famiglie e gli altri organi della scuola. Egli inoltre relaziona a nome del

Consiglio di classe nelle assemblee con i genitori e li convoca nei casi di scarso profitto nel complesso delle materie, di frequenti assenze o di comportamento scorretto.

Comitato Studentesco

Art. 16 - Composizione ed attribuzioni del Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco di Istituto è composto dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto.

Le sue funzioni sono:

- a. sia quelle espressamente previste dalla normativa:
 1. convocazione dell'Assemblea studentesca di Istituto,
 2. controllo al fine di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea,
- b. sia quelle eventualmente affidategli dall'Assemblea Studentesca d'Istituto o dai Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe.

Il Comitato Studentesco formula proposte ed esprime pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato adotta un regolamento interno ed esprime un gruppo di gestione per una ordinata realizzazione delle iniziative complementari ed integrative.

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato.

Assemblee Studentesche

Premessa

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea divisa tra biennio e triennio.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

La normativa di riferimento per lo svolgimento delle assemblee studentesche è rappresentata dal D.P.R. 416/74 (art. 42 - 43 - 44), ripreso dal D.L.vo. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 12 - 13 - 14) e dalla C.M. del 27 novembre 1979 n. 312.

Art. 17 - Assemblea d'Istituto

L'assemblea d'Istituto può avere luogo nei locali scolastici o eventualmente in altra sede quando si svolge durante le ore di lezione, una volta al mese (non sempre nello stesso giorno della settimana) e nel limite delle ore di lezione di una giornata; pertanto non è possibile frazionare la durata delle assemblee fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione, né è consentito utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

È consentita inoltre un'altra assemblea mensile di Istituto, nei locali scolastici, ma fuori dell'orario delle lezioni; la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali.

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul

calendario scolastico.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea d'Istituto

L'assemblea d'Istituto è convocata o su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge, cioè che sia sottoscritta dalla maggioranza (la metà più uno) del comitato studentesco o da almeno il 10% degli studenti.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere presentate al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della sua effettuazione e questo per evidenti ragioni organizzative sia della scuola sia degli studenti.

Su richiesta del Dirigente Scolastico, a seguito delle esigenze di coordinamento fra tutte le attività che si svolgono nella scuola, sarà possibile concordare con gli studenti una diversa data per l'assemblea.

La durata dell'assemblea è in funzione dell'ordine del giorno. In caso di durata inferiore all'intera mattinata scolastica lo svolgimento potrà essere spostato alle ultime tre ore di lezione oppure nelle prime tre ore di lezione. In quest'ultimo caso è previsto il rientro in classe.

Il Dirigente Scolastico infine, dopo aver verificato la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità previste dalla legge, avviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l'assemblea.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea d'Istituto

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento da approvare nella prima assemblea dell'anno; tale regolamento può successivamente essere modificato o sostituito con un altro.

Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto il cui parere però non è vincolante. L'assemblea decide se i lavori debbano essere regolati dal comitato studentesco (se esistente) o da un Presidente che può essere eletto o di volta in volta o per un periodo prolungato.

Il comitato studentesco e/o il Presidente eletto devono assicurare l'ordinato e democratico svolgimento dell'assemblea.

E' fatto obbligo al Comitato Studentesco e/o al Presidente dell'assemblea stendere il verbale dei lavori e depositarlo negli uffici di segreteria; chiunque dei soggetti aventi titolo (personale scuola, alunni, genitori) può prenderne visione.

Art. 20 - Assemblea di Classe

L'assemblea di classe può avere luogo una sola volta al mese, se essa si svolge durante le ore di lezione, nel limite di due ore continuative di lezione di una giornata.

Essa può essere convocata una seconda volta nel mese quando si svolge al di fuori dell'orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e nelle stesse ore, né può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

I rappresentanti di classe convocano l'assemblea presentando al Dirigente Scolastico, almeno sei (6) giorni prima della data stabilita, l'ordine del giorno.

L'assemblea è libera di darsi un proprio regolamento e di eleggere un proprio presidente.

Art. 21 - Sorveglianza all'Assemblea d'Istituto o di Classe del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti

E' riconosciuto al Dirigente Scolastico un generico compito di vigilanza nello svolgimento del quale egli può coinvolgere i suoi collaboratori e/o il personale ausiliario.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha il potere di sospendere lo svolgimento dell'Assemblea

d'Istituto nel caso di violazione del Regolamento o nel caso di constatata impossibilità di ordinato e democratico svolgimento della stessa.

La presenza dei docenti è lasciata esclusivamente alla loro libera scelta, ma un gruppo di docenti sarà individuato a rotazione per svolgere una minima sorveglianza nell'ambito dell'assemblea stessa.

In ogni caso i docenti sono tenuti a rimanere a disposizione della Scuola durante le assemblee poiché, in caso di sospensione delle stesse da parte del Dirigente Scolastico o del delegato, deve essere garantita agli studenti la possibilità di riprendere la normale attività didattica.

Il diritto di partecipazione alle assemblee riconosciuto dalla legge al Dirigente Scolastico e ai docenti non può essere limitato o eliminato né da alcuna deliberazione del Consiglio d'Istituto, né dal regolamento dell'assemblea studentesca.

Art. 22 - Partecipazione degli studenti all'Assemblea

Costituendo le assemblee una attività scolastica è necessario che i responsabili di esse (Presidente e/ o comitato studentesco) prendano nota, a puri fini amministrativi, di coloro che vi partecipano o degli assenti, i quali sono tenuti a giustificare le assenze. L'insegnante della prima ora esegue l'appello, registra le assenze ed accompagna la classe al luogo dell'Assemblea. In ogni caso, indipendentemente dalla registrazione dei presenti e degli assenti, l'uscita anticipata degli studenti dalla scuola prima della conclusione dei lavori assembleari sarà consentita solo secondo le modalità ordinarie. Al termine dell'Assemblea sarà effettuato il contrappello a cura dei rappresentanti degli studenti.

Art. 23 - Attività didattica durante l'Assemblea

Durante lo svolgimento delle assemblee vengono sospese tutte le lezioni data la riconosciuta pari dignità delle prime con le seconde. Tale sospensione, che nel caso di assemblee d'Istituto deve essere estesa a tutte le classi, avviene indipendentemente dal numero degli studenti che partecipano all'assemblea.

Art. 24 - Locali per l'Assemblea diversi da quelli scolastici

Nel caso in cui la scuola non disponga di locali sufficientemente capienti per svolgere l'assemblea d'Istituto saranno utilizzati, previa accordi tra gli istituti interessati, i locali di altre scuole o quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune o dalla Provincia senza alcun onere a carico del bilancio della scuola.

Le responsabilità e i poteri di intervento del Dirigente Scolastico, previsti dalle disposizioni precedenti in rapporto allo svolgimento dell'assemblea, sono da riferirsi al Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza degli studenti che si riuniscono in assemblea.

Parte seconda: diritti e doveri degli studenti

Premessa

Per quanto attiene ai diritti e ai doveri degli studenti il testo normativo di riferimento è costituito dai decreti:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 25 - Diritti dello studente

- a) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- b) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della

scuola.

- c) Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (da intendersi immediata per le verifiche orali e nel termine massimo di tre settimane per le verifiche scritte e laboratoriali) volta ad attivare un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I docenti non possono sottoporre gli studenti ad altra verifica scritta prima di aver corretto e valutato quella precedente in una stessa disciplina.
- d) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto, secondo le norme della parte prima del presente regolamento.
- e) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- f) In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- g) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- h) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 26 - Doveri dello studente

- a. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e che è previsto dalla normale convivenza civile.
- b. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. **In base alla normativa vigente (DPR 22.06.2009 n.122) "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"**. Non si terrà conto di assenze dovute a ricovero ospedaliero o a gravissimi motivi documentati.
- c. Gli studenti si impegneranno a rispettare le scadenze per la consegna degli elaborati loro assegnati quale lavoro domestico e ad essere presenti alle verifiche in classe fissate dagli insegnanti.
- d. Gli studenti non devono allontanarsi dalle proprie aule al cambio dell'ora, se non accompagnati dal docente.
- e. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica hanno tre possibilità: studio individuale in biblioteca o in altra aula loro assegnata; studio assistito da un docente; uscita dalla scuola. In quest'ultimo caso dovranno lasciare obbligatoriamente l'edificio.
- f. Gli studenti sono tenuti a non fumare in tutti gli ambienti della scuola, a non mangiare nei laboratori e in classe, a non utilizzare le macchine distributrici al di fuori delle pause previste dall'orario scolastico, salvo casi eccezionali. I docenti sono tenuti a non concedere uscite degli studenti a gruppi durante le ore di lezione.
- g. Il docente Coordinatore di Classe, all'inizio dell'anno scolastico, effettuerà con gli studenti una ricognizione della situazione di banchi e suppellettili e ne annoterà l'esito su una scheda apposita: ogni danneggiamento successivo sarà addebitato al responsabile o all'intera classe; i danni nei corridoi e nei servizi saranno addebitati, in caso di mancata individuazione del responsabile, a tutte le classi del piano o all'intera scolaresca.
- h. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Nella scuola vige, a carico del genitore, il principio del risarcimento del danno (anche collettivo, in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili al figlio. Il

principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne.

- i. Lo studente si impegna a non lasciare incustoditi i propri beni personali. L'Istituto non è responsabile di beni, di denaro o di preziosi lasciati incustoditi o dimenticati nei suoi locali.
- j. Gli studenti sono tenuti a tenere spenti cellulari o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche e la permanenza a scuola all'interno dell'Istituto. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione – tra gli studenti e le famiglie – dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.
- k. Gli studenti che si giovano del servizio biblioteca sono tenuti a trattare con cura i libri concessi loro in consultazione o prestito e si impegnano al rispetto del regolamento e alla restituzione puntuale entro i termini previsti dal regolamento.

Art. 27 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari - relative sanzioni - organi competenti ad erogarle

comportamenti che configurano mancanze disciplinari	relative sanzioni	organi competenti ad erogarle
Lievi danni di natura colposa (negligenza, imperizia, imprudenza) alle suppellettili, alle attrezzature e ai locali scolastici.	Ammonizione verbale e/o risarcimento del danno.	Dirigente scolastico
Uso di cellulari, videofonini ed altri dispositivi elettronici.	Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato all'alunno tramite la presidenza. Annotazione sul registro di classe. ----- Se reiterato: sospensione con obbligo di frequenza o attività alternativa in favore della comunità scolastica.	Dirigente scolastico ----- Consiglio di Classe
Negligenza abituale.	Ammonizione orale o scritta.	Dirigente scolastico o docente
Mancanze sostanziali ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze o ripetute assenze ingiustificate.	Ammonizione orale o scritta; comunicazione ai genitori anche se si tratta di studenti maggiorenni.	Dirigente scolastico o docente
Disturbo continuato alla lezione.	Annotazione sul registro; convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico o docente
Falsificazione firma dei genitori.	Ammonizione scritta; convocazione dei genitori.	Dirigente scolastico o docente
Turbativa del regolare andamento delle lezioni e di tutte le attività scolastiche e formative.	Ammonizione orale o scritta. ----- Se reiterato: sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità.	Dirigente scolastico o docente ----- Consiglio di Classe
Manipolazione del registro di classe o del registro personale dell'insegnante.	Sospensione fino a 5 giorni.	Consiglio di classe

Evidente mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e/o dei compagni.	Ammonizione orale o scritta ----- Se reiterato: sospensione fino a 5 giorni.	Dirigente scolastico o docente ----- Consiglio di classe
Inosservanza frequente del regolamento d'Istituto.	Sospensione fino a 15 giorni.	Consiglio di classe
Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria, ivi compreso utilizzo non autorizzato di cellulari ed altre apparecchiature elettroniche per registrazioni, foto, riprese video ed altre attività similari.	Sospensione fino a 15 giorni ed eventuale denuncia ad autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
Offese al decoro personale e alle istituzioni.	Sospensione fino a 15 giorni ed eventuale denuncia ad autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
Atti vandalici o danni alle strutture o alle strumentazioni.	Sospensione fino a 15 giorni – risarcimento pecuniario ed eventuale denuncia ad autorità giudiziaria.	Consiglio di classe
Utilizzo di cellulari ed altre apparecchiature elettroniche per registrazioni, foto, riprese video ed altre attività similari che, oltre a non essere autorizzato, arrechi danno, offesa e configuri ipotesi di reato.	Allontanamento dall'Istituzione scolastica e formale denuncia all'autorità competente.	Consiglio d'Istituto
Per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.	Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). L'allontanamento dello studente non deve comportare, automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.	Consiglio d'Istituto

<p>Per atti che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) o arrechino gravi danni elevati alle strutture ed alle strumentazioni della Scuola tali da impedire il regolare svolgimento delle attività.</p> <p>Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.</p>	<p>Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).</p> <p>L'allontanamento dello studente non deve comportare, automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>Reiterazione di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, allorché non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis).</p> <p>L'allontanamento dello studente non deve comportare, automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>Reati indicati nel comma precedente configuranti casi di particolare, riconosciuta gravità.</p>	<p>Allontanamento dell'allievo con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

Art. 28 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola, ed anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione o sono comunque riferibili a contesti legati all'attività scolastica.

1. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la

responsabilità disciplinare dello studente. Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale, questi non prenderà parte alla seduta. La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile. Non è consentita l'astensione.

2. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, l'Organo chiamato ad esprimersi deve preventivamente aver contestato l'addebito allo studente sottoposto a giudizio e deve ascoltare la sua versione dei fatti. Se lo studente è minorenne vengono invitati ad intervenire alla riunione anche i genitori dello stesso. Nella comunicazione d'invito a partecipare alla riunione viene data indicazione in merito alla contestazione d'addebito.

3. La seduta dell'Organo chiamato a deliberare in ordine alla sanzione disciplinare ha inizio con la contestazione d'addebito, precedente con l'ascolto delle parti. Possono essere ascoltati eventuali testimoni dell'accaduto. Alle riunioni del Consiglio di classe, nella composizione allargata di cui all'art.5, comma secondo, lett. c) dei D.Lgs. 297/94, sono ammessi, senza diritto di voto, i rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché la discussione non verta su argomenti coinvolgenti il diritto alla privacy. In caso di necessità, la riunione dell'Organo può essere aggiornata. Il procedimento si conclude, con la sola presenza dei membri effettivi (salvo eventuali incompatibilità) e con deliberazione assunta, fin dalla prima convocazione, a maggioranza dei presenti.

4. L'Organo preposto a comminare le varie sanzioni disciplinari deve esplicitare in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990), tenendo presente che più la sanzione è grave, più sarà necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

6. I danni arrecati dagli studenti per colpa, dolo, incuria, uso improprio dei locali, degli arredi, delle attrezzature assegnate in uso individuale o promiscuo determinano in ogni caso l'attivazione del procedimento disciplinare.

7. L'autorità competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

8. In caso di recidiva, le sanzioni possono essere aumentate e comportare anche la sospensione ai soli fini disciplinari.

9. Le sanzioni inflitte, a giudizio dell'Organo che le ha comminate, possono essere tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali: pulizia delle aule, attività socialmente utili, ecc).

10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

11. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni la Scuola promuove, in coordinamento con lo studente e la famiglia, un percorso di recupero educativo mirato al reinserimento nella comunità scolastica. Per periodi di allontanamenti superiori a 15 giorni, la scuola coordina il percorso educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica, anche con l'ausilio, ove necessario, dei servizi sociale e dell'autorità giudiziaria.

12. Se la sospensione comporta l'allontanamento dell'allievo fino a 15 giorni, l'Organo Collegiale abilitato a deliberare la sanzione è il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata a tutte le sue componenti, compresi studenti e genitori.

13. Se la sanzione comporta l'allontanamento dell'allievo per un numero di giorni superiori a 15 o l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico o comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, l'Organo Collegiale abilitato a deliberare la sanzione è il Consiglio d'Istituto.

14. Tutte le sanzioni disciplinari indicate nello schema precedente avranno ricadute, graduate in riferimento alla gravità ed alla reiterazione, nella valutazione del voto di condotta.

Art. 29 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari erogate

Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'Organo di Garanzia; ricorso da attuarsi per il tramite del Dirigente Scolastico, o di chi ne fa legalmente le veci, entro e non oltre il quinto (5°) giorno dalla presentazione della richiesta.

Spetta comunque al Dirigente Scolastico valutare l'effettiva sussistenza di validi motivi di impugnazione; qualora non li ravvisasse respingerà la richiesta con motivazione.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto oltre che da quest'ultimo (o da un suo delegato) e dal suo Collaboratore delegato ai rapporti con gli studenti da altri tre membri:

un docente designato dal Consiglio d'Istituto,

un genitore eletto dai genitori,

uno studente eletto dagli studenti.

Il Collegio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità avrà valore discriminante la posizione assunta dal Presidente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per due (2) anni scolastici.

Davanti all'Organo di Garanzia lo studente, nell'espone le proprie ragioni potrà farsi assistere da un altro studente o da un docente; medesima facoltà è data al soggetto che ha erogato la sanzione (il Consiglio di classe viene rappresentato dal Dirigente Scolastico).

È sempre possibile per la persona che si ritiene offesa dal comportamento dello studente partecipare alla seduta dell'Organo e quivi esporre le proprie ragioni.

E' facoltà del Presidente decidere sulla pubblicità della seduta, anche su richiesta dello studente interessato.

È inoltre riconosciuta all'Organo la facoltà di ammettere o meno eventuali testi a favore o a carico dello studente sottoposto a sanzione.

L'Organo si riunisce per deliberare appena terminata la riunione, ed ha a disposizione al massimo dieci (10) giorni per decidere.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", anche contenute nei regolamenti dell'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere definitivo è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 30 - Conversione della sanzione in attività in favore della Comunità Scolastica

Oltre che direttamente da parte dell'Organo preposto a comminare le varie sanzioni (cfr. Art. 28 - comma 8.), è sempre riconosciuta la possibilità allo studente a carico del quale sia stata erogata una sanzione disciplinare, anche in sede di impugnazione, di chiedere la conversione della stessa in attività in favore della comunità scolastica.

Competente a disporre tale conversione è il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il Vicario, il quale nell'attuare la seguirà il principio della proporzionalità rispetto alla sanzione inflitta ed il principio della riparazione del danno.

Lo studente può richiedere autonomamente la conversione entro e non oltre due (2) giorni dalla irrogazione della sanzione o, se impugnata, entro due (2) giorni dalla decisione del Organo di Garanzia.

Art. 31 - Criteri per il pagamento dei danni alle strutture ed attrezzature della scuola ed esterne alla scuola causati dagli alunni (delib. n. 13 del cons. d'istituto dd. 12.12.2002)

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali e dei beni della scuola, è un dovere civico; e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà; il Consiglio d'Istituto, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, stabilisce i seguenti principi di comportamento:

- a. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, arredi e strumenti è tenuto a risarcire il danno;
- b. in caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c. nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente essere estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto d);
- d. qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, laboratori, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio (la classe assente dall'aula, se può dimostrare la sua estraneità ai fatti, è esonerata dal risarcimento);
- e. se i danni riguardano spazi collettivi, quali gli atri, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- f. è compito della Giunta esecutiva fare la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti interessati, ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante;
- g. le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola, e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso – anche parziale – delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia – se possibile – attraverso interventi diretti in economia;
- h. i danni arrecati a strutture e arredi esterni all'Istituto (locali per conferenze, cinematografi, musei, alberghi, mezzi di trasporto usati per i viaggi o visite d'istruzione) sono risarciti, individualmente o in solido, secondo gli stessi criteri più sopra enunciati.

Art. 32 – Eventuali conflitti del presente regolamento con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

È competenza del Direttore Regionale di decidere in via definitiva, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia, sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti anche contenute nel regolamento d'Istituto.

Parte terza: Norme particolari

Premessa

Le norme contenute nella seguente parte del regolamento sono da intendersi in forma di rispetto nei confronti del servizio delle diverse componenti dell'Istituto Scolastico e non come momento limitativo e proibitivo.

Art. 33 - Libretto personale

Il libretto personale è un documento scolastico individuale e come tale deve essere tenuto con cura; è consegnato al genitore dell'alunno minorenni o direttamente all'alunno maggiorenne dalla segreteria all'inizio dell'anno scolastico.

Ogni studente è tenuto a portare il Libretto tutti i giorni a scuola e ad esibirlo a ogni docente o a chi di competenza ne faccia richiesta.

La scuola potrà trasmettere notizie alla famiglia anche mediante comunicazioni trascritte nel libretto personale, che la famiglia stessa si impegnerà a controllare periodicamente.

In caso di smarrimento o di deterioramento il genitore o l'alunno maggiorenne devono farne denuncia alla Presidenza.

Il primo libretto è gratuito, il secondo, in caso di smarrimento o di deterioramento tale da renderlo illeggibile, ha un costo fissato in Euro 25,00, mentre in tutti gli altri casi (libretto esaurito o deteriorato ma ancora leggibile) ha un costo di Euro 5,00.

Art. 34 - Entrata ed uscita degli studenti da scuola e relativa vigilanza

- a) Gli studenti possono entrare nella scuola dopo il suono della prima campana che precede l'inizio delle lezioni, pertanto il personale docente della prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in aula almeno cinque (5) minuti prima dell'inizio delle lezioni stesse per ricevere gli studenti.
- b) Il Dirigente Scolastico sentito i collaboratori, stabilisce i turni di sorveglianza durante l'intervallo delle lezioni.
- c) Sarà compito del Docente dell'ultima ora di lezione sorvegliare l'uscita degli studenti dall'aula e dall'Istituto.
- d) Per quanto concerne l'accompagnamento degli studenti dalla sede della scuola alle palestre e viceversa, si fa riferimento a quanto riportato dalle C.M. 321/63 20/77; n. 1488/B del 30/03/80 Ispettorato per L'Educazione Fisica e Sportiva.
- e) In relazione invece all'accompagnamento degli studenti in visita didattica è necessario che questi ultimi siano stati autorizzati dai genitori.
- f) Nel corso delle lezioni gli studenti possono lasciare l'aula, non prima della fine della prima ora, solo per casi di assoluta necessità, uno per volta e per breve tempo, previa autorizzazione dell'insegnante. Nel caso che vogliano o debbano conferire con il Dirigente Scolastico o con la segreteria l'autorizzazione è concessa soltanto nel periodo dell'intervallo.
- g) Gli studenti che si presentano a scuola dopo l'inizio delle lezioni sono ammessi in classe dal Docente dell'ora solo se il ritardo è motivato e non supera i dieci minuti. Sarà comunque cura del Docente dell'ora annotare il ritardo (R) sul registro di classe. Periodicamente (almeno ogni quindici giorni) il Docente Coordinatore controllerà tali ritardi.
- h) Per ritardi superiori ai dieci minuti, lo studente sarà ammesso a frequentare le lezioni a partire dalla seconda ora previa autorizzazione dell'Insegnante interessato e con l'obbligo della successiva richiesta di giustificazione al Docente Coordinatore.
- i) L'ingresso alla terza ora potrà essere autorizzato solo dalla Presidenza o dai collaboratori del Dirigente Scolastico.
- j) Gli studenti non saranno comunque ammessi a frequentare le lezioni della giornata dopo l'inizio della terza ora, a meno che l'entrata in ritardo non sia debitamente documentata.
- k) Lo studente che entra a scuola in ritardo senza giustificazione è obbligato a presentarla il giorno successivo.
- l) Eventuali ritardi nei rientri in classe dopo l'intervallo o al cambio dei Docenti vanno segnalati sul registro di classe e se recidivi daranno luogo a provvedimenti disciplinari su proposta del Coordinatore di classe.
- a. Gli studenti a seguito di preventiva richiesta scritta sul libretto personale e controfirmata da uno dei genitori, se minorenni, o propria, se maggiorenni, presentata ai Collaboratori del Dirigente Scolastico il giorno precedente a quello di uscita anticipata o il giorno stesso in casi di forza maggiore (malori ecc.), possono essere autorizzati a uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni. Tale autorizzazione sarà riportata sul registro di classe a cura del Docente dell'ora. I libretti saranno riconsegnati tramite segreteria al momento dell'uscita. Per gli alunni minorenni l'uscita sarà consentita solo se accompagnati dai genitori. Il Docente Coordinatore è tenuto a controllare periodicamente le richieste di uscita anticipata.
- b. Le uscite e le entrate in ore diverse da quelle della classe autorizzate dalla Presidenza per tutto

L'anno sono segnate a fianco del nominativo dello studente sulla seconda copertina del registro di classe; esse possono verificarsi nei casi di alunni che non si avvalgono delle lezioni di religione cattolica e che non hanno optato per attività alternative, o alunni che devono utilizzare mezzi pubblici soggetti a particolari orari.

Art. 35 - Giustificazione delle assenze

- a) Gli studenti sono tenuti a presentare giustificazione delle assenze sul libretto a firma di uno dei genitori, se minorenni, o propria, se maggiorenni. In caso di malattia sarà richiesta la riproduzione del certificato medico ove l'assenza superi i cinque giorni consecutivi, compresi i festivi.
- b) La giustificazione dell'assenza spetta all'insegnante della 1^a ora di lezione che firmerà il libretto e annoterà sul registro di classe l'avvenuta giustificazione; nel caso l'insegnante non ritenesse validi i motivi addotti o le assenze fossero prolungate e ripetute lo comunica al Coordinatore, il quale informerà del fatto i genitori.
- c) Se lo studente non presenta la giustificazione il docente della prima ora annoterà il suo nome sul registro di classe, nella colonna "comunicazioni" rilevando che l'alunno "non ha giustificato l'assenza/e", nella pagina del giorno successivo; se lo studente non presenta la giustificazione neanche il giorno dopo egli potrà essere ammesso a scuola solo dalla Dirigenza.

Art. 36 - Astensione volontaria dalle lezioni

L'astensione volontaria personale o collettiva dalle lezioni da parte degli studenti (il c.d. sciopero) viene considerata comunque assenza ingiustificata. Gli alunni che all'inizio della prima ora non saranno presenti in aula verranno considerati assenti; è ammessa comunque la normale procedura per l'ingresso alla seconda ora (cfr. art. 33).

Nel caso di studenti minorenni dovrà essere presentata dagli stessi, il giorno di rientro a scuola, una dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell'astensione volontaria del proprio figlio dalle lezioni.

L'assenza conseguente all'astensione volontaria, non potendo in alcun modo essere giustificata, verrà valutata per l'aspetto disciplinare dai competenti organi.

In caso di gravi eventi o di particolari situazioni tali organi potranno valutare, di volta in volta, l'opportunità di considerare la tollerabilità dell'astensione collettiva, a tal fine sarà cura del Comitato Studentesco e/o del Rappresentante d'Istituto illustrare al Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci, nei giorni precedenti l'evento, le motivazioni che lo determinano.

Nel caso in cui gli eventi che determinano l'astensione volontaria dalle lezioni non consentano l'attivazione della procedura, sarà cura del capo d'Istituto valutarne le motivazioni e portarle all'attenzione degli OO. CC. per le eventuali decisioni disciplinari.

In caso di astensione volontaria dalle lezioni degli studenti il docente della prima ora deve restare in aula per consentire l'ingresso a coloro che non intendono aderire.

Qualora gli alunni presenti fossero in numero superiore al 60% è in facoltà del docente svolgere regolare lezione, altrimenti è tenuto a programmare attività alternative.

Art. 37 - Infortuni

Ogni infortunio occorso agli studenti, anche di lieve entità, deve essere subito denunciato per iscritto.

Il docente in servizio nella classe durante un infortunio è personalmente responsabile del rispetto di questa norma; egli dovrà immediatamente, attraverso gli uffici di segreteria, curare l'eventuale chiamata dell'ambulanza e l'avviso alla famiglia.

Art. 38 - Assistenza scolastica

Il Consiglio d'Istituto assume iniziative di assistenza agli alunni con difficoltà economiche o di profitto scolastico. Per il primo aspetto si avvale della consulenza e delle proposte di tutti gli organi interni alla scuola, segnatamente della rappresentanza studentesca, e interviene con i mezzi resi disponibili da enti di diverso livello o afferenti al bilancio nelle voci specifiche. Per il secondo aspetto si avvale delle proposte dei Consigli di Classe e del C. dei Docenti, confortati, ove se ne ravvisi la

necessità e quando possibile, da un'apposita equipe medico - psicopedagogica - e dai servizi che la scuola mette a disposizione.

Art. 39 - Funzionamento della biblioteca e dei laboratori

I criteri generali per la gestione della biblioteca e dei laboratori vengono fissati dal C. d'Istituto con apposito regolamento nello spirito comunque di un utilizzo ampio e razionale delle risorse. Gli stessi nelle ore di inutilizzo scolastico possono essere utilizzati anche da terzi.

Art. 40 - Attività culturali, sportive e ricreative

L'Istituto partecipa ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; a tal fine all'inizio di ogni anno scolastico i Docenti responsabili proporranno un piano promozionale ed organizzativo.

Art. 41 - Partecipazione di persone estranee all'Istituto

Le componenti scolastiche possono invitare persone estranee alla scuola a prendere parte alle attività di cui all'art. 39. Per tale partecipazione, subordinata all'autorizzazione del C. di I. o dal Dirigente Scolastico se da questo espressamente delegato, devono essere precisate preventivamente l'identità e la funzione di dette persone.

Art. 42 - Attività extra-scolastiche

Nel rispetto del diritto di associazione all'interno della scuola previsto dal D.P.R. 249/98 è riconosciuta ad un numero minimo di sei (6) studenti la possibilità di richiedere al Dirigente Scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature della scuola, in orario diverso da quello delle lezioni, per lo svolgimento di attività extra-scolastiche di interesse educativo.

Tali attività devono comunque essere compatibili con le risorse finanziarie e di personale dell'istituzione scolastica secondo il piano predisposto dal capo d'Istituto e dal C. di I. in fase di organizzazione delle attività scolastiche.

Gli studenti che volessero utilizzare le strutture scolastiche nelle ore pomeridiane per studio devono attenersi alla apposita regolamentazione emanata dal Consiglio d'Istituto.

Anche i genitori ed il personale non insegnante hanno diritto di usufruire, previa richiesta al Dirigente Scolastico, dei locali e delle attrezzature della scuola, in orario diverso da quello destinato alle lezioni, per le attività collegate con la vita della scuola, purché s'impegnino a mantenere ordine e pulizia nei locali nonché alla salvaguardia del materiale didattico e scolastico in genere.

Art. 43 - Smarrimenti e furti

L'Istituto non è responsabile di beni, di denaro o di preziosi lasciati incustoditi o dimenticati nei suoi locali.

Art. 44 - Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

Contestualmente all'iscrizione a questo Istituto, come disposto dall'Art. 3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, è richiesta la sottoscrizione da parte di genitori/affidatari e studenti del Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

L'Istituzione scolastica, nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche attiva le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'offerta formativa, del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità con studenti e famiglie.

Istituzione scolastica, studenti e famiglie procedono all'elaborazione e revisione condivisa del Patto educativo di Corresponsabilità attraverso i rispettivi rappresentanti.

Art. 45 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento d'Istituto si rimanda alla normativa vigente in materia.